

402

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861-62.

previdenza
Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Marzo 1863.
del Ministro Deput. Mancini

OGGETTO

Disposizioni sul Brigantaggio.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Progetto di Legge
sul
- Brigantaggio -
del
Deputato Mancini



1.

Nelle Province del Regno, che sono attualmente, o che in avvenire con Deliberazione de' rispettivi Consigli Provinciali saranno dichiarate infestate dal brigantaggio, si farà luogo a' provvedimenti anzichè negli art. seguenti -

2.

Il Consiglio Provinciale costituirà una Delegazione Provinciale Straordinaria di Pubblica Sicurezza, presieduta dal Prefetto, e composta di un delegato per ciascuno de' circondari della Provincia scelta dal Consiglio tra i consiglieri del circondario medesimo, nonché del فرمانdante Militare della Provincia, e del Procuratore del Re presso il Tribunale del capoluogo della Provincia stessa -
Potranno anche intervenire alla medesima i Procuratori del Re presso i Tribunali di altri circondari della provincia -
Potrà inoltre la Delegazione, secondo il bisogno invitare nel suo seno qualunque altra persona a' suoi voti Deliberativi.

Potrà il Consiglio Provinciale nominare ben-
anche tra i proprii membri Consigliere
supplementari ai membri ordinari della
Delegazione, per far le voci di questi
ultimi in caso di loro assenza od impe-
dimento.

3.

La Delegazione Provinciale di Pubblica Sicurezza
risiederà nello stesso capoluogo della provincia
per esercitare le attribuzioni determinate
nella prefata legge, e per condurre in ogni
altro modo il governo nella repressione del
brigantaggio.

La medesima per mezzo del Prefetto o terra in
affidua corrispondenza con le Delegazioni
Provinciali di Sicurezza delle provincie
vicine, le quali si trovano spartite in affi-
te dal brigantaggio per coordinare ed
esercitare di concerto la commedia
repressiva.

I Consiglieri Provinciali, che fanno parte della
Delegazione, potranno dalla medesima,
o anche dal solo Prefetto essere incaricati
dell'equipamento d'ispezioni, inchieste,
verificazioni, ed altri servizi speciali,
concernenti il ristabilimento della pubblica
sicurezza nella provincia.

4.

Ciascun Consigliere Delegato dopo due mesi di servizio
avrà diritto di cessare dal medesimo, e per
surrogarlo si procederà alla nomina d'altro
Consigliere Delegato, laddove il Consiglio non
abbia deliberato de' altri opuscoli dei due mesi
i supplementari membri ordinari
della Delegazione.

Un Decreto Reale determinerà l'indennità
dovuta ai Consiglieri Delegati durante
il tempo del loro servizio, egualmente

5.

che agli altri Delegati speciali con-
templati nella seguente legge. —

6.

Tutte le Delegazioni Provinciali di Sicurezza
apparteneranno ~~esecutare~~ tutte le ordinanze
contenute in Decreti o altre provvedimenti
amministrativi, che secondo le condizioni
speciali di ciascuna provincia si ritenga
per essere necessari ad impedire o a sopperire
il brigantaggio, con facoltà di comminazio-
ne ~~per~~, non eccedente il carcere o la
multa a carico dei contraventori. Tali
ordinanze saranno esecutorie senza
bisogno di superiore approvazione: ma
il Ministero dell'Interno potrà l'ufficio
modificare o annullare. —

7.

La Delegazione Provinciale potrà in tutti
o in alcuni Comuni della Provincia
sospendere nei Sindaci l'esercizio delle
attribuzioni di Pubb. Sicurezza, finché
Duri lo stato eccezionale della Provincia,
ed affidarle temporaneamente ad altri
più idonei o a Delegati speciali. —

Del pari in tutti i Comuni, ad eccezione del
capoluogo della Provincia, potranno
affidare temporaneamente a' speciali
Delegati tutte le altre funzioni della
Pubb. Municipale, nonché il Comando delle
Guardie N. 1.° fino a che non siano ristabilite
le ordinarie condizioni di Sicurezza nella
provincia. —

8.

Le dette Delegazioni riferiranno al
Governo intorno alle trasgressioni dei
 Doveri e uffici dei funzionari pubblici
di qualunque ramo dell'amministrazione. —

esclusi il Militare, sempre che possano
aver influenza ~~per~~ ^{nel} brigantaggio,
provocandone la punizione. Nei casi
di straordinaria gravità ed urgenza
potranno anche provvisoriamente
sopprimere il funzionario sottoposto,
sobre le superiori disposizioni.

Similmente commendaremo alla cooperazione
del governo tutte quei funzionari, siano
amministrativi, siano giudiziari, i quali
saranno più disposti prone di zelo,
esattezza ed operosità in materia sopra
importante, e contribuiranno alla
distruzione dei malfattori -

Le Delegazioni Provinciali di finanza, laddove
nelle rispettive provincie, e soprattutto
nei circondari infestati dal brigantaggio,
non hanno lavoro di pubblica utilità
in corso attuale di costruzione, promuove-
ranno in via d'urgenza dal Ministero,
cui spetta, le disposizioni necessarie acciò
essi eseguano senza il menomo ritardo
intelligenti, rinviando per tale ~~strada~~
finanziaria necessaria ^{risposta} al Ministero
nell'osservanza dei termini e delle altre
formalità prescritte dalle Leggi e dei
Regolamenti.

In difetto, la stessa Delegazione Provinciale
è autorizzata a contrarre d'ufficio con
prefetto a carico della rispettiva Provincia
o dei comuni interessati, per poter adattare
immediatamente la ~~apertura~~ ^{costruzione}
detti lavori -

10.
Nelle Provincie infestate dal brigantaggio, oltre
ai corpi di truppe che il Ministero della
Guerra respinera in esse, sarà stanziata
come brigata o un maggiore distaccamento

di Carabinieri in circolo Dei Moudarnenti
per la tutela della Pabb. Sicurezza -
Le Brigate Dei vicini Moudarnenti,
operando d'concerto, si presteranno scambie-
volmente sotto gli ordini dell'ufficiale
Comandante l'arma dell'intero circondario.

II.

Non terminate di giorni dieci dalla
promulgazione della presente Legge,
in ciascun Circondario delle Province
e inferiate del Brigantaggio, si procede-
ra alla Mobilitazione di uno o più Battag-
lie di G. N. colle norme stabilite ^{nella} Legge
del 4 Agosto 1861. Potranno farne parte
gli iscritti volontari, in conformità
dell'art. 7 della stessa Legge; ma la ferma
potrà limitarsi anche alla sola durata del
bisogno per la repressione del Brigantaggio.
Gli Ufficiali saranno nominati dal Re,
sulla proposta del Ministro della guerra
e scelti fra i cittadini ritenuti idonei a
questo servizio, tra gli Ufficiali della G. N.
e quelli dell'Esercito in attività di servizio,
in disponibilità o in ritiro, non che
tra quelli che una volta appartennero
al disolto Esercito Meridionale.

+ Guardia Nazionale

Nelle Province e nei Circondari in cui si si
conosca necessario, potrà la Delegazione
Prov. di guerra deliberare che con le stes-
se norme si formino e mobilitino uno
o più corpi distaccati di Cavalleria Leg-
gera. Un decreto R. determinerà la com-
posizione di questi corpi ^{distaccati} ~~distaccati~~
Cavalli, le loro paghe, i modi della pro-
vista dei Cavalli, e per qual parte debbano
essere a carico della rispettiva Provincia,
o possa ammettersi il concorso delle

volontarie sezioni di Comuni e di pri-
vati Cittadini.

12.

9. Corpi speciali a parità egualzente
che quelli mobilitati della L. No. 1. per
verranno dal Ministero della guerra.
Sarà provveduto, essio' in ogni Circoscri-
ziona tali forze Cittadine possano operare in
reazione o di concerto co' Corpi di Trup-
pa regolare, che vi prestanto servizio.

13.

10. Dopo la promulgazione della presente Legge, in
una definita epoca che sarà determinata
dal Governu, con Manifesti publicati in
ciascuna delle Provincie infettate dal
brigantaggio, sarà aperto un termine per
la volontaria prefettura di malviventi e
scorridori di campagna. Coloro che si presen-
teranno spontaneamente nel termine sopra
detto, godranno de' seguenti beneficii:

- 1.^o Non saranno soggetti ad alcuna delle
disposizioni della presente Legge, ne' sotto-
posti alla giurisdizione de' Pretori, ma rimessi
al giudizio dei Tribunali comuni:
- 2.^o Coloro i quali risultino colpevoli di omicidio
o di gravissime ree accompagnate da circostanze
che la rendono punibile di morte o di lavori
forzati a vita, otterranno diminuzione di
due gradi di pena:
- 3.^o Gli altri colpevoli di ree punibili con
minori pene potranno essere restituiti
a libertà, quanta volte prestino idonea
cauzione di serbare buona condotta nel
modo e nella forma da fissarsi dal
Tribunale competente, rimanendo però
sotto la sorveglianza della pubblica Sicurezza
e sotto condizione che in caso di recidiva

Decadranno Dal beneficio loro concesso -
tutti coloro, che non si perfettamente volon-
tariamente nell'indulto seranno, restan-
do come appoggati alle disposizioni degli
articoli seguenti per i fatti di brigantaggio -

14.

Sono colpevoli di fatti di brigantaggio:

1^o Ogni membro di comitiva armata con-
fatta almeno di tre malviventi, la quale
vada cercando le pubbliche strade o le
campagne con animo di andar commette-
ndo crimini o delitti di qualunque natura.

2^o Ogni individuo, che sebbene non sia
furbacchione o membro della comitiva, s'op-
pone o si unisce al detto o posto d'arresto
con la medesima per commettere reato,
ovvero operando per secondare e favorire
i malfattori, o essendo capo de' luoghi di
detenzione, o portore, o recitante alla
leva, o sbarcato da un ridotto sopra di
Esercito, venga preso con le armi alla mano,
o mentre s'operava in di fatto contro
la forza pubblica:

3^o Gli scienzi o volontari, complici delle
comitive armate di malfattori, o di qua-
lunque de' loro membri, sia per aver
essi somministrato ajuti, denaro, viveri,
armi, munizioni, strumenti di reato,
istruzioni o notizie, o co' medesimi man-
terrete corrispondenza, sia per qualunque
altro fatto di complicità, come pure tutti
coloro che scienziamente e volontariamente
ricorrono le comitive armate, gli
individui de le compagnie, e gli scienzi
nelle liste di cui sarà parola nell'art. 16.

15.

Tutti i colpevoli de' fatti di brigantaggio con-
tenti nell'art. precedente saranno
giudicati da Tribunali Militari straordi-
nari, simultaneamente convocati da

A o abbia avuto parte
nel concertare od eseguire
ricatti;

qualunque unacchiato di una parione.
Distaccamento di truppa in qualsiasi luogo, e
e composte di non meno di quattro membri
tra de' Corpi di truppa regolare, e de' corpi
distaccati o mobilitati. Della G. N. 1872 -
Egli procederanno con la forma stabilita
negli art. 534 e 540 del Cod. Pen. Militare
e le loro funzioni saranno eseguite come
ricordo tra le ore 24 -

16.
La Commissione Provinciale di Sanza Patti
in ciascun mese formerà una o più liste
nelle quali scriverà i capi o membri delle
comittees armate, che commettono le
unqualunque commettendo crimini edoliti
di ogni natura: Tali liste saranno
subito pubblicate in tutti i Comuni
della Provincia.

Toro otto giorni dalla pubblicazione della legge
gli individui iscritti nelle liste presentano
dop, personalmente, o i loro congiunti
od amici, potranno allegare la
scusa dell'effenza ^{della persona} ~~del personale~~. La
Commissione, trovando la giusta causa
annullerà dalla lista il nome della
persona iscritta: in contrario le righe
faranno un'atto un apposito verbale:
Dopo il termine di otto giorni fissato nell'art.
presente, e dietro la deliberazione della
Commissione, le liste riformate e definite
saranno immediatamente pubblicate
in tutti i Comuni della Provincia, e i capi
e gli individui delle comittees armate
in esse descritti saranno di diritto conside-
rati come posti fuori la legge.

17.
Per effetto di tale pubblicazione gli iscritti alle
liste potranno non solamente dalle forze
pubbliche, ma da qualunque altro effenza
mezzi.

Il furbacchione, che cadrà vivo in potere della giustizia, sarà giudicato dal Tribunale Militare straordinario sul solo capitato e sulla sola prova dell'identità della persona, salvo che il Tribunale dalle stesse eccezioni adatte nel capitolo passarono, possa stabilire l'innocenza.

18.

Gli sveditori di compagnie, e gli iscritti nelle liste menzionate nell'art. 16, i quali spontaneamente si presentino alla pubblica o si costituiscono in prigione dopo il termine prefisso nell'art. 13, potranno essere raccomandati alle Sovrane Clemenze nei capi contemplati nell'articolo 2.° del detto articolo, e negli altri capi contemplati nel n. 3.° godranno della dimmisione di un grado di pena.

19.

La Commissione Sovra, nei limiti delle somme proporzionalmente distinte dal Ministero dell'Interno, avrà facoltà di deliberare la concessione di modici sussidj o di Pensioni beneficarie sia in sollievo di misere famiglie percosse da estrema indigenza per gli effetti del brigantaggio, sia in premio di segnalati servizi e prove di coraggio date nella sua repressione - Queste deliberazioni, allorchè contengono concessione di Pensioni, dovranno sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'Interno.

A tale oggetto, per l'esercizio dell'anno 1862 è aperto un credito straordinario di un milione di lire del Bilancio del Ministero dell'Interno da applicarsi in sussidj alle Provincie infestate dal Brigantaggio, ed è autorizzato tra concessione di

di Pospioni complessivamente fino al
limite d'anno L. 250 fm.

Un Decreto Reale contenga la Distribuzione di due
torni di questo fondo di sussidj e di Pospioni
fra le Province attualmente travagliate
dal Brigantaggio; un altro totum sarà
tenuto come fondo di riserva disponibile
per l'uso medesimo durante il secondo
semestre dell'anno 1863.

20.

Sulla proposta, o con l'azione di ciascuno
dei Consigli Provinciali, quando con sua
deliberazione riconosca ristabilita la
pubblica sicurezza, un Decreto Reale dichiara
reca usata la condizione straordinaria
della Provincia, e conseguentemente
operarum in epa l'applicazione e gli
effetti della presente legge

Corino

Dalla Camera de' Deputati

12 Dicembre 1862.

Il Deputato

Manzoni

all'uff. 8⁰⁰
si convoca per domenica e martedì

Cavallini Leg

Uffici S. e G. hanno
autorizzato la Cottura
17. Dicembre 1862.